

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 34 del 4 NOV. 2025

OGGETTO: Approvazione della transazione a chiusura della causa tra e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 10600/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Porcelli).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)		
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)		
Prof. D'Amico Antonio		

Visto ed iscritto a N.
de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 05/11/2025

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

IL CAPO SETTORE

E.L.R. TEATRO MASSIMO V. BELLINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. Giuseppe Castrogiovanni

Barbagallo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

OGGETTO: Approvazione della transazione a chiusura della causa tra l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 10600/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Porcelli).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 16 ottobre 2025, (Allegato A), su conforme relazione del Direttore amministrativo (allegato B), avente ad oggetto "Approvazione della transazione a chiusura della causa tra l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 10600/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Porcelli)", è stato rappresentato quanto qui di seguito esposto:

"In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 23/10/2023, introitato il 24 ottobre 2023 al n. 4874/2023 di protocollo (allegato 1), il dipenden

7, e ivi residente in livello 6, Area tecnica, ha intentato

un'azione legale nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare:

A) il diritto del ricorrente, nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, ad essere inquadrato al 4° livello Area Tecnico-Amministrativa del vigente C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, anche in applicazione delle note a verbale n. 3 e 4 del C.C.N.L. di riferimento e, per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento delle differenze retributive;

B) In subordine rispetto al punto A), nella denegata ipotesi di non riconoscimento del 4° livello, accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 5° livello Area Tecnico-Amministrativa del vigente C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, a far data dal 18.02.2004 o da diversa data che il Sig. Giudice vorrà determinare, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive;

C) Ulteriormente, anche nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata, stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal 18.02.2004 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;

D) conseguentemente, condannare l'Ente al pagamento delle differenze retributive dovute, in favore del ricorrente, quantificate nella somma di € 73.731,40, di cui € 71.011,10, a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, anzianità di servizio e scatti di anzianità e € 4.383,50 a titolo di differenze di TFR, detratta la somma di € 1.663,20, riconosciuta dall'Ente a titolo di scatti maturati e arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate".

Si precisa che il predetto ricorso è stato preceduto da atto di diffida, notificato in data 13.06.2022 (allegato 2), con il quale il , tramite il suo legale, diffidava l'Ente a provvedere alla ricostruzione della carriera, al riconoscimento degli scatti di anzianità sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, al riconoscimento del rivendicato livello contrattuale ed a tutte le spettanze retributive all'uopo maturate e non riconosciute.

Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa, altresì, che il ricorrente ha lavorato presso l'Ente, in forza di una serie di numerosi contratti a termine di natura subordinata, con la qualifica di operaio – manovale comune – e mansioni di addetto carico e scarico, riconducibile al livello 6° dell'area tecnico-amministrativa, del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, dal 18.02.2004. In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l'immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell'Ente, tra cui il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del decreto legge n. 75/2017 e ss.mm.ii., è stato assunto con

contratto a tempo pieno ed indeterminato con la medesima mansione di addetto carico e scarico, - liv. 6° - Area Tecnico/amministrativa ed allo stesso, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, è stato riconosciuto, successivamente alla data di inquadramento, il 5° aumento periodico di anzianità con decorrenza dal mese di marzo 2023.

Ciò precisato, l'Ente, a seguito della notifica del ricorso da parte del dipendente sopra specificato, si è costituito nel predetto giudizio col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, eccependo la prescrizione delle richieste avanzate in giudizio, anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda e rilevando nel merito l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.

Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Giudice adito, le parti, riviste le proprie posizioni, hanno manifestato la reciproca volontà di definire transattivamente la causa e, al contempo, di stralciare ogni possibile controversia connessa al contenzioso in corso o comunque riconducibile ai titoli di cui alle domande spiegate in ricorso.

In particolare, all'udienza del 25 giugno 2025, la G.d.L. dr.ssa Porcelli, ha proposto alle parti in via conciliativa la chiusura del contenzioso mediante il pagamento della somma di € 35.000,00 oltre ad un contributo per spese legali da quantificare sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e detratte le fasi istruttoria e decisoria. L'Avvocatura dello Stato, nel trasmettere con lettera del 27 giugno 2025, introitata in pari data al n. 3446/2025 di protocollo, il verbale dell'udienza di cui si tratta (allegato 3), ha ritenuto accoglibile la proposta avanzata dal Tribunale nei limiti in cui essa risultasse in linea con le risultanze di apposita consulenza di parte dell'Ente in merito alla corretta quantificazione delle differenze retributive, queste ultime da contenere nei limiti dei 5 anni antecedenti la prima diffida di pagamento per le causali oggetto di causa, prodotta dal ricorrente e datata 13.06.2022, ossia entro i confini temporali tracciati dall'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio.

Considerato che il dr. Fulvio Ventura, Consulente del lavoro in Catania, incaricato dall'Ente di quantificare le somme dovute al ricorrente nel periodo giugno 2017 - marzo 2023, con perizia contabile, elaborata la quantificazione, al fine di prevenire l'alea sfavorevole del giudizio, ha ritenuto condivisibile la richiesta economica contenuta nella perizia di parte prodotta in giudizio da parte ricorrente che, al netto della prescrizione, non potrà superare l'importo massimo di € 31.940,29, è stata proposta, per il tramite dell'Avvocatura, la predetta somma, a chiusura della conciliazione, quale somma indennitaria da corrispondere al si,

Per ciò che concerne il contributo per spese legali, dopo una serie interlocuzioni avute con la controparte per il tramite dell'Avvocatura, tale contributo è stato stabilito nella misura di euro 3.500,00, oltre cassa forense e spese generali, al fine di non pregiudicare il buon esito della transazione (a fronte di una richiesta originaria del legale di parte ricorrente di euro 9.698,97), importo ritenuto congruo dall'Avvocatura con lettera dell'8 luglio 2025, acquisita in pari data al protocollo n. 3652/2025 (allegato 4), tenuto conto delle vigenti tariffe, sia in relazione al ridotto valore di conciliazione, sia all'attività complessivamente svolta, valutata nei parametri medi.

Considerato che l'Avvocatura con la nota di cui sopra ha espresso parere positivo all'accettazione della proposta della controparte, si è ritenuto opportuno e necessario, stante l'urgenza, transigere definitivamente la lite all'udienza appositamente fissata dal G.d.L. del 9 luglio 2025, giusto verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 223/2025, trasmesso in copia dall'Avvocatura dello Stato con nota del 14 luglio 2025, prot. n. 3788/2025 (allegato C), alle condizioni di seguito definite:

1. Rinuncia del : a tutte le domande ed eccezioni azionate nei confronti dell'Ente, riguardanti il giudizio R.G. 10600/2023 pendente presso il Tribunale di Catania sez. Lavoro; quindi, rinuncia a ogni pretesa indennitaria e/o risarcitoria collegata ai titoli dedotti in giudizio, nonché ad ogni e qualsiasi rivendicazione relativa a scatti di anzianità ad esso connesse;
2. Impegno del dipendente a non ripresentare in un futuro giudizio domande con medesimo petitum e causa petendi, analoghe a quelle avanzate nel procedimento di cui al punto precedente; né domande connesse o accessorie relative al periodo compreso tra il 18.02.2004, data di assunzione, e l'11.03.2022, data di avvenuta stabilizzazione;
3. Per contro, corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo e, dunque, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, della somma di euro 31.940,29, al lordo delle ritenute di legge, nonché della somma di € 3.500,00 a titolo di spese legali oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Capodicasa.

Alla predetta udienza, il giudice, preso atto della conciliazione della causa, rese edotte le parti dei termini e degli effetti della conciliazione, ha dichiarato estinto il giudizio e disposto la cancellazione della causa, giusto verbale di udienza del 9/07/2025 allegato in copia alla presente quale parte integrante ed essenziale.

Pertanto, la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 36.126,29, di cui euro 31.940,29, quale somma indennitaria riconosciuta al ricorrente, ed euro 4.186,00, a titolo di contributo per le spese legali sostenute, comprensivo di accessori di legge, rispetto a un importo totale richiesto in giudizio di euro 73.731,40, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

L'accordo intervenuto con la Controparte si reputa conveniente, considerato l'altro rischio di soccombenza dell'Ente nelle cause riguardanti la ricostruzione della carriera, concretizzatosi già in altri giudizi definiti dalla stessa Sezione con sentenza di accoglimento e di condanna alle spese, come, tra l'altro, rappresentato dalla stessa Avvocatura Distrettuale di Stato in altri giudizi, aventi il medesimo oggetto del contendere, nei quali è intervenuta in rappresentanza e difesa dell'Ente.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Ciò è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti – Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).

Per quanto sin qui esposto, si rimette alla S.V. la presente relazione, al fine di adottare gli atti di Vs. competenza, in particolare l'approvazione della transazione intervenuta col dipendente, precisando che la somma dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo dovrà essere stanziata attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria nel relativo capitolo di spesa 2025, utilizzando il fondo contenzioso appositamente costituito, come di seguito specificato:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 36.126,29	€ 36.126,29
					Totale aggregato	€ 36.126,29	€ 36.126,29

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 36.126,29	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 36.126,29
					Totale aggregato	€ 36.126,29	€ 36.126,29

Considerato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che:

- le condizioni della transazione convenute tra le parti rispondono all'interesse pubblico di evitare il rischio della soccombenza nella causa in oggetto e l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per interessi e spese legali;
- la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 36.126,29, al lordo delle ritenute di legge su un totale richiesto in giudizio di euro 73.731,40, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
- in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per legittimare ed approvare l'intervenuto accordo transattivo essendo

valutabili ietu oculi sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.):

Visto il verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 223/2025 del 09/07/2025 (allegato C), costituente parte integrante ed essenziale della presente delibera;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2686/S8 del 5 agosto 2025, è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del predetto titolo, si rende necessario approvare una variazione di bilancio, allo scopo di provvedere alla copertura finanziaria della spesa sul capitolo del bilancio di previsione 2025, utilizzando, a tale scopo, il fondo contenzioso appositamente costituito, come di seguito specificato:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 36.126,29	€ 36.126,29
					Totale aggregato	€ 36.126,29	€ 36.126,29

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 36.126,29	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 36.126,29
					Totale aggregato	€ 36.126,29	€ 36.126,29

Visto il parere favorevole reso sull'approvazione dell'accordo transattivo di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto all'udienza appositamente fissata dal G.d.L. del 9 luglio 2025 nel giudizio RG 10600/2023 pendente presso il Tribunale di Catania sez. Lavoro tra il dipendente e ivi residente in via \, Cod. Fisc. Area tecnica e l'Avvocatura Distrettuale di Stato in rappresentanza dell'E.A.R. teatro Massimo Bellini di Catania, il quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Dare atto che con il citato accordo conciliativo stragiudiziale l'Ente si è obbligato a procedere al pagamento della somma complessiva di € 36.126,29 di cui euro 31.940,29, al lordo delle ritenute di legge,

a titolo di sorte capitale da corrispondere al sig. Castro Giovanni ed € 4.186,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Capodicasa, da intendersi a saldo e stralcio di ogni ulteriore sua pretesa nascente dalla sopra citata causa.

- Al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo rischi per contenzioso, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento


Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 36.126,29	€ 36.126,29
					Totale aggregato	€ 36.126,29	€ 36.126,29

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 36.126,29	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 36.126,29
					Totale aggregato	€ 36.126,29	€ 36.126,29

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma determinata a definitiva chiusura della controversia pendente nei confronti dell'Ente;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

de



IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEL CONTO, VISTA LA DOCUMENTAZIONE FORNITA ED IL PARERE A FIRMA DAL DOTT. BELLIO, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ED INVITA L'ENTE A PROVVEDERE AL PAGAMENTO

Paolino M. M. M.
[Signature]

